

n. 147/2013 in forza del quale nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la Tari è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. La Cassazione ha specificato che queste due riduzioni rientrano tra quelle obbligatorie, in quanto previste *ex lege*, e quindi devono essere riconosciute anche in assenza di un regolamento comunale che le disciplini. In conclusione, la Corte ritiene applicabile,

nel caso prospettato dalla ricorrente, la riduzione di cui al comma 657 nei seguenti termini: «il mancato svolgimento in fatto del servizio di raccolta, nell'irrelevanza delle ragioni da cui è determinato, va, pertanto, correttamente sussunto nella fattispecie astratta di cui alla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 657, e dà certamente diritto ad una riduzione quanto meno sino al 40%, o nella misura inferiore da determinarsi in relazione alla distanza della contribuente dal più vicino punto di raccolta comunale».

- Art. 192, D.Lgs. n. 152/2006
- Curatore fallimentare
- Responsabilità
- Legittimazione passiva
- Deferimento all'adunanza plenaria

AMBIENTE

ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO
SEZ. IV, 15 SETTEMBRE 2020, N. 5454

ABBANDONO RIFIUTI: L'APPLICABILITÀ DELL'ART. 192 AL CURATORE FALLIMENTARE

di Eleonora Malavasi, B&P Avvocati

La sintesi

Va rimessa all'adunanza plenaria la seguente questione: se gli obblighi di cui all'art. 192, D.Lgs. n. 152/2006 siano o meno applicabili nei confronti del curatore fallimentare. Ad avviso del Collegio, la presenza dei rifiuti in un sito industriale e la posizione di detentore degli stessi, acquisita dal curatore dal momento della dichiarazione del fallimento dell'impresa, comporta la sua possibile legittimazione passiva all'ordine di rimozione.

Il fatto

A seguito di accertamenti effettuati da Arpa, sono stati rinvenuti rifiuti abbandonati presso lo stabilimento di una società fallita. Il Sindaco ha emesso un'ordinanza di rimozione di rifiuti ai sensi dell'art. 192, D.Lgs. n. 152/2006 nei confronti del curatore fallimentare, ordinandogli di provvedere alla rimozione, avvio

a recupero o smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi. Il curatore ha comunicato, tuttavia, di non poter svolgere tali attività per insufficienza di fondi nella massa attiva e impugnava l'ordinanza contestando la sua legittimazione passiva, cioè la possibilità di essere titolare degli obblighi di cui all'art. 192, D.Lgs. n. 152/2006. Il Tar Veneto ha accolto il ricorso e il Comune ha proposto appello al Consiglio di Stato.

La legittimità

La disposizione di riferimento è l'art. 192, D.Lgs. n. 152/2006, in forza del quale è sottoposto ai relativi obblighi chiunque abbia effettuato l'abbandono, il deposito incontrollato o l'immissione dei rifiuti, in solido con il proprietario del suolo (e con i titolari dei diritti reali di godimento), rispetto al quale deve esservi un adeguato accertamento della sua re-